



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 66 del 05/10/2020

PROPOSTA N.ro 268 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND

OGGETTO: Covid 19 - Misure per il contenimento del contagio

Premesso che il territorio nazionale risulta interessato dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, e che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha provveduto alla *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

Richiamati gli atti ed i provvedimenti adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020, il cui art. 1, comma 1, lett. a), dispone quanto segue: *“Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni: a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”*;

Visto l'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 7/09/2020 che ha confermato sino al 7/10/2020 le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020;

Dato atto che, al fine di garantire la massima attuazione al suddetto provvedimento, è stata adottata da ultimo l'ordinanza sindacale n. 59 del 17/09/2020, con efficacia fino al 04/10/2020;

Vista la O.P.G.R. n. 82 del 09/09/2020 e le relative speciali misure restrittive, la cui efficacia risulta cessata;

Dato atto che, dai dati da ultimo resi disponibili all'Ente, risulta una situazione di contagi sul territorio comunale inferiore alle 50 unità;

Ritenuto di dover tenere in debita considerazione la circostanza dell'avvenuto avvio dell'anno scolastico, che determina aumento delle occasioni di condivisione, di incontro e socializzazione anche nelle fasce della popolazione di età più giovane;

Ritenuto di dover comunque mantenere in vigore le misure di protezione già impartite, in ragione del numero dei contagi rilevati e del numero di persone poste in sorveglianza attiva nella intera Valle Peligna, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali, fatto salvo il contemperamento delle suddette misure con le disposizioni successivamente emanate dalle competenti Autorità governative;

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alla intervenuta stabilizzazione dei casi di contagio interessanti il territorio, come risultante dagli ultimi dati disponibili, rimodulare le disposizioni precedentemente adottate con riferimento allo svolgimento degli eventi pubblici, alle manifestazioni e agli spettacoli;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- il D.Lgs. 2/01/2018 n. 1;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020;
- l'art. 32 della L. 833/1978;

Atteso che i destinatari della presente ordinanza sono tenuti all'osservanza immediata delle disposizioni ivi dettate;

ORDINA

1. È fatto obbligo su tutto il territorio comunale, fino al giorno 11/10/2020 e per l'intero arco delle 24 ore della giornata, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto negli spazi pubblici, fatto salvo il contemperamento delle suddette misure con le disposizioni successivamente emanate dalle competenti Autorità governative;
2. Di precisare che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva all'aperto, in maniera individuale e nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e altre norme anti-Covid;
3. Di precisare che non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

RACCOMANDA

Agli esercenti pubblici ed in particolare ai titolari di pubblici esercizi di attenersi al rigoroso rispetto delle norme previste in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi, mettendo a disposizione all'ingresso dei locali idonee soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani e registro presenze.

Ai cittadini e a tutta la cittadinanza di evitare luoghi affollati e assembramenti anche in contesti privati, evitando feste e riunioni che favoriscono la trasmissione del contagio, mantenendo comunque la distanza di 1 metro ed utilizzando gli appositi dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando la prossimità interpersonale lo richieda.

Ai cittadini che tornano da viaggi di vacanze o lavoro da altre Regioni o Paesi, soprattutto se a maggiore rischio rispetto alla diffusione del Coronavirus, di comunicare alle autorità competenti il proprio rientro e di adottare in modo rigoroso le misure di prevenzione finanche l'isolamento fiduciario nei casi previsti dalla normativa in vigore e/o quando lo richieda la prudenza nell'interesse della propria salute e quella delle persone vicine.

Alle persone anziane e/o affette da patologie croniche o da plurime patologie simultanee ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare uscite dalla propria abitazione o dimora, ad eccezione dei casi di stretta necessità, nonché di evitare luoghi affollati ove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Ai cittadini e a tutta la collettività di rispettare scrupolosamente le misure igienico – sanitarie già diramate dal Ministero della Salute e riportate nei DDPCM in vigore.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale de L'Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa

Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza è sanzionata a norma dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020, conv. L. 35 del 22/05/2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di L'Aquila – U.T.G., via pec
- SOUP della Protezione Civile della Regione Abruzzo via pec dpc030@pec.regione.abruzzo.it, salaoperativa@regione.abruzzo.it
- Amministrazione provinciale dell'Aquila, via pec
- Carabinieri Comando Compagnia di Sulmona, via pec
- Commissariato di P.S. di Sulmona, via pec
- Guardia di Finanza Comando Compagnia di Sulmona, via pec
- Comando di Polizia Locale, Sede

IL SINDACO

Dott.ssa Annamaria Casini